



10531-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

ACR

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente rel.-

Lorenzo Antonio Bucca

Silvia Badas

Fabio Zunica

Valeria Bove

Sent. n. sez. 325

UP - 18/02/2026

R.G.N. 38066/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 190/03 in quanto.

☐ disposto d'ufficio☐ a richiesta di parte☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Elisabetta Arrabito

[redacted] nato in [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Venezia;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente al dispositivo con indicazione della corretta formula assolutoria;

RITENUTO IN FATTO

1. [redacted] ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 22 maggio 2025 con la quale lo stesso è stato, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo in data 29 gennaio 2024, assolto, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui all'art. 609-bis commi 1 e 2 n.1 cod. pen. (estrinsecatosi, secondo la contestazione di cui al

capo d'imputazione, nell'avere, abusando dei poteri inerenti alla qualità di ministro di culto cattolico, con violenza nonché abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, costretto [REDACTED] a subire atti sessuali avendola fatta sedere sulle gambe, presa per i fianchi, palpeggiata su seni, penetrata nella vagina con le dita, baciato il collo e succhiato il capezzolo del seno destro).

Con un unico motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione ravvisabile nella sentenza impugnata anzitutto in ordine alla insussistenza del fatto reclamata dall'imputato nell'atto di appello; in particolare, pur dopo avere, la Corte territoriale, riepilogato i plurimi temi sui quali l'appellante aveva svolto articolate argomentazioni volte a sostenere l'insussistenza del fatto desunta principalmente dalla denunciata inattendibilità della persona offesa anche con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti (tra cui le ragioni dell'incontro con l'imputato, l'incompatibilità delle dimensioni del luogo dell'incontro con la dinamica narrata, le contraddizioni nella ricostruzione della sequenza degli atti sessuali, la mancanza di richieste di soccorso alla madre con la quale era in quegli stessi momenti in corso una protratta conversazione telefonica), la stessa avrebbe assertivamente ritenuto, senza il sostegno di motivazione alcuna, la "pacifica" realizzazione delle condotte di cui all'imputazione per poi, subito dopo, affrontare il tema inerente la ravvisabilità del dolo, ritenuto mancante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, ammissibile per le ragioni di cui più oltre, deve ritenersi fondato.

Va premesso che il Tribunale di Rovigo era giunto ad affermare la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli, ritenuto provato in tutte le sue componenti.

Le argomentazioni del Tribunale erano state successivamente fatte oggetto di atto di appello strutturato su molteplici piani coinvolgenti, in senso contrario alla prospettiva seguita dal primo giudice, la lamentata assenza di elementi probatori sia con riguardo all'elemento oggettivo del reato, ivi compresa la sussistenza materiale degli stessi accadimenti denunciati, sia con riguardo all'elemento soggettivo.

La Corte lagunare, viceversa, nella esigua parte della sentenza dedicata ai motivi della decisione (e senza che dal riepilogo del contenuto della decisione di primo grado, effettuata nello svolgimento del processo, si evincano attestazioni di motivata conferma di quanto ivi riportato che possano valere a confutare i motivi di appello), dopo avere premesso che nel comportamento dell'imputato non potessero ravvisarsi gli estremi della condotta penalmente rilevante per mancanza

dell'elemento psicologico, ha precisato, a pag. 10, doversi ritenere «pacifico» che l'imputato avesse posto in essere un approccio a sfondo sessuale nei confronti della parte offesa; subito dopo ha poi osservato come tali condotte sarebbero avvenute «in assenza di una manifestazione di dissenso» della persona offesa, desunta dai successivi due capoversi della stessa pagina, e senza più ripercorrere, nella restante motivazione, il tema della sussistenza materiale delle condotte ascritte all'imputato pur posto in discussione dall'appellante con un diffuso atto di impugnazione.

Ne consegue, in altri termini, che nessuna argomentazione la Corte territoriale ha svolto, come sarebbe stato necessario, ai fini di confutare gli asserti dell'impugnazione anzitutto con riguardo alla prova dell'elemento oggettivo del reato nella sua interezza, limitandosi, su tale punto, a dare immotivatamente per "pacifici" i fatti riferiti dalla persona offesa.

Ciò comporta, dunque, che il ricorso, oltre ad essere ammissibile, sia anche fondato.

Quanto in particolare al primo profilo, infatti, va rammentato che, per costante indirizzo di questa Corte, sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (da ultimo, Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 02, nonché, anteriormente, nel medesimo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 49831 del 19/04/2018, Annese, Rv. 274285 - 01; Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273178 -01; Sez. 4, n. 26109 del 05/05/2016, Delle Foglie, Rv. 268996 - 01).

Quanto al secondo, la fondatezza del ricorso discende dalla constatata mancanza assoluta di motivazione quanto al punto già considerato.

2. La fondatezza del ricorso comporta, quale unica soluzione legittima, che la sentenza impugnata debba dunque essere annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso il 18 febbraio 2026

Il Presidente est.
Gastone Andreazza

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Depositata in Cancelleria

Oggi, **19 MAR. 2026**



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

Il Presidente